

## COMUNICATO STAMPA

### **OAM RICHIAMA GLI ISCRITTI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

#### ***Comunicazione al mercato dopo la verifica di una serie di criticità. Varate alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia***

Una comunicazione al mercato per chiedere maggior rispetto delle disposizioni sulla formazione professionale. L'ha deliberata l'OAM, l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi, che ha anche varato alcune modifiche alle circolari vigenti in materia.

Nella [Comunicazione n. 18/18](#) l'Organismo evidenzia che nel corso dell'attività ispettiva sono emerse numerose criticità relative al rispetto dell'obbligo di formazione professionale: dalla mancata frequentazione di materie obbligatorie, all'assenza, negli attestati, dei nominativi dei docenti e della sottoscrizione dell'Ente formatore, alla carenza di indicazione dell'esito positivo del test finale, fino alla presenza di materie non conformi a quelle indicate e alla mancata indicazione delle ore di aggiornamento svolte.

L'OAM ricorda che gli iscritti negli Elenchi sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare e garantire, anche per i propri dipendenti, collaboratori e soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, la qualità dell'aggiornamento professionale, il possesso dei requisiti richiesti da parte dei soggetti formatori e la conformità degli attestati alle disposizioni vigenti. L'Organismo proseguirà nell'azione di vigilanza non escludendo eventuali procedure sanzionatorie.

Quanto alle modifiche alla [Circolare n. 19/14](#), sono state aumentate da 10 a 15 le ore di formazione che gli iscritti OAM possono effettuare mediante corsi obbligatori previsti per altri albi, elenchi o registri (a esempio corsi di aggiornamento professionale IVASS). La modifica entrerà in vigore dal primo gennaio 2019.

Viene inoltre previsto che l'obbligo di formazione biennale decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione, inclusa l'iscrizione «con lo stato di non operativo» e si chiarisce, in linea con la contestuale comunicazione al mercato, che i soggetti tenuti

all'aggiornamento professionale devono produrre attestazioni conformi ai requisiti minimi richiesti, proprio per prevenire la produzione di attestati incompleti.

Roma, 30 maggio 2018